

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per l’emanazione, tra l’altro, di decreti legislativi per la revisione del gioco pubblico.

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo periodo, che ha stabilito che *“la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti”*;

VISTO il Regolamento generale delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025 e, in particolare, l’art. 12, lettera a), che prevede la definizione, con provvedimento direttoriale, delle *“modalità di digitalizzazione valide per le lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ai fini della fruibilità dell’offerta del gioco legale, in linea con l’evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco responsabile”*;

ATTESA l’opportunità di emanare, ai sensi del succitato articolo 12 del D.M. 197 del 2025, un provvedimento che individui modalità di digitalizzazione volte al raggiungimento, tra l’altro, di una maggiore fruibilità dell’offerta di gioco, in linea con l’evoluzione tecnologica;

VISTO l’ordine di servizio del 19 dicembre 2025, prot. 851624/RU – Ods-Dir 19/2025 -, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, a adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Il presente provvedimento definisce le modalità di digitalizzazione per le lotterie istantanee fisiche, al fine di realizzare un’offerta di gioco legale in linea con l’evoluzione tecnologica anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco responsabile.
2. Le predette modalità riguardano la fruizione digitale di parte o di tutta l’esperienza di gioco, accessibile mediante l’acquisto di biglietti fisici distribuiti esclusivamente tramite i punti vendita fisici appartenenti alla rete distributiva del concessionario.
3. La finalità del gioco responsabile è garantita attraverso modalità che consentano un maggior intrattenimento del giocatore e una più o meno marcata interazione attraverso l’esperienza di gioco.

ARTICOLO 2

(Modalità di digitalizzazione)

1. L'esperienza di gioco in modalità digitale avviene attraverso codici bidimensionali presenti sul biglietto e inseriti in un'apposita area di gioco, realizzata con l'utilizzo di una tecnica idonea a celare l'esito della giocata e eventualmente i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare rispetto all'acquisto del biglietto.
2. L'esito delle giocate mediante meccanismi digitali, previamente determinato e celato, è definito, per l'intero biglietto per il quale è prevista, in tutto o in parte, la modalità di fruizione digitale, attraverso i medesimi sistemi di generazione casuale, dotati dei requisiti di casualità, imprevedibilità e equiprobabilità utilizzati dal concessionario.
3. Nell'esperienza di gioco digitale, la corrispondenza tra la combinazione attribuita al giocatore e le possibili combinazioni vincenti è visualizzabile esclusivamente attraverso l'utilizzo del dispositivo idoneo a consentirne la fruizione.
4. L'esito del biglietto è predeterminato e la vincita può essere realizzata con premi rinvenibili attraverso modalità di visualizzazione tradizionale e/o digitale.

ARTICOLO 3

(Meccanica di gioco)

1. Le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale, in numero minimo di due e massimo di 6 per ciascuna lotteria indetta, non possono durare meno di otto secondi.
2. I provvedimenti di indizione delle lotterie possono prevedere la possibilità per il concessionario, sotto la propria responsabilità e nei limiti di cui al presente provvedimento, di variare, comunicandole preventivamente all'Agenzia, le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale abbinata alla lotteria e le modalità per operare tale variazione.
3. Le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale non possono essere riferite a più lotterie.
4. Non è possibile riprodurre nuovamente l'esperienza di gioco digitale già effettuata; l'esito del biglietto è in ogni caso conoscibile attraverso gli strumenti di verifica delle vincite.
5. Le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale devono garantire:
 - a. la conformità ai principi di legittimità e di tutela della fede pubblica;
 - b. la compatibilità con i principali sistemi operativi e browser;
 - c. il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di divieto di pubblicità e l'assenza di messaggi ingannevoli o di incentivazione al gioco;
 - d. la coerenza delle meccaniche di gioco con le caratteristiche distintive delle lotterie cui le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale sono abbinata;
 - e. la non riproduzione di giochi oggetto di altre concessioni del gioco pubblico;
 - f. l'assenza di grafiche o messaggi che possano dare la falsa impressione di maggiori probabilità di vincita o di vincite più frequenti rispetto a quelle previste dalla struttura premi della lotteria di riferimento.
6. Le rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale si considerano approvate a seguito del decorso di cinque giorni dalla comunicazione all'Agenzia, senza ricezione di rilievi.

DIREZIONE GIOCHI

7. Il concessionario può eliminare la rappresentazione dell'esperienza di gioco digitale adottata, previa comunicazione all'Agenzia, dandone comunicazione sul proprio sito informativo e all'Agenzia.

ARTICOLO 4

(Accessibilità alla modalità digitale di gioco)

1. L'accessibilità alla fruizione del gioco in modalità digitale da parte del giocatore avviene attraverso l'utilizzo di apposita funzionalità, gestita direttamente dal concessionario sotto la propria responsabilità, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali e in grado di restituire l'informazione dell'esito della vincita.
2. La scansione del codice bidimensionale attraverso la predetta funzionalità consente al giocatore di:
 - a. conoscere le regole delle meccaniche di gioco proposte;
 - b. scegliere il momento in cui effettuare l'esperienza di gioco attraverso un'apposita funzionalità che consenta l'accesso;
 - c. individuare una tra le possibili rappresentazioni dell'esperienza di gioco digitale.

ARTICOLO 5

(Riscossione delle vincite)

1. La riscossione delle vincite avviene esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 197 del 14 novembre 2025 e con i relativi provvedimenti attuativi.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente